

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tra

REGIONE CALABRIA, CF _____, di seguito anche "Regione";

e

CONSORZIO _____, CF _____, con sede in _____, alla via _____, in persona del legale rappresentante _____ (di seguito anche "Gestore")

ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "Parte" ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "Parti";

premesse:

- **che** con D.G.R. n. 454 del 07/07/2008, in attuazione della art. 3 della L. R. n. 18/2006 che ha previsto l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico su strada ai nuovi soggetti nella stessa norma indicati, è stato approvato lo schema di contratto di servizio, successivamente sottoscritto con gli operatori;
- **che** conseguentemente, i servizi di trasporto pubblico locale su strada sono affidati dal 2008 alle società consortili costituite a sensi delle disposizioni normative sopra citate, fra cui _____;
- **che** a seguito di vari provvedimenti, in data _____ con contratto rep. _____ del _____ è stato disciplinato l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico con il Gestore, sino al 30.09.2013;
- **che** in data _____ con contratto rep. _____ del _____ è stata rideterminata la durata del contratto sino al 31.12.2015 e integrata la relativa disciplina;
- **che** successivamente all'entrata in vigore della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 35 sono state disposte più proroghe contrattuali per il completamento dell'iter di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale, fino a quella disposta con decreto dirigenziale n.17136 del 31/12/2019, con la quale, dopo aver dato atto:
 - che dall'approvazione della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, sono stati assunti tutti gli atti regionali propedeutici all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - che in particolare è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 402 del 28/08/2019 il Programma Pluriennale del Trasporto Pubblico Locale, il primo con l'applicazione del livello dei servizi minimi, con la quale è stato anche deliberato di dare indirizzo di affidare i servizi previsti nel predetto Programma;
 - che all'atto dell'approvazione del Programma Pluriennale del Trasporto Pubblico Locale, l'ART-Cal ente di governo del TPL, aveva già provveduto agli adempimenti propedeutici all'affidamento;
 - che immediatamente dopo l'approvazione del Programma Pluriennale del Trasporto Pubblico Locale l'ART-Cal ha proceduto celermente con una serie di rilevanti adempimenti, fra cui la deliberazione n. 22 del 15/11/2019, con cui: si è preso atto della relazione prevista dalla delibera n. 48/2017 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, deliberando di trasmetterla alla stessa Autorità per il parere di competenza; si è preso atto della relazione prevista dall'articolo 34 del D.L. n. 179/2012; si è preso atto dello schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse alla gara pubblica per l'affidamento in concessione del trasporto pubblico locale su autobus e altre modalità complementari; è stato dato mandato al direttore di riattivare il protocollo di vigilanza collaborativa con l'ANAC;

è stato disposto un provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su strada, alle condizioni contrattuali migliorative ottenute in sede di negoziazione, con durata dal 01/01/2020 fino al 31/03/2021;

- **che** con decreti dirigenziali n. 2770 del 17/03/2021 e n. 14147 del 31/12/2021 in ragione della crisi pandemica da Covid-19 e della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92, c. 4-ter del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni con la Legge n. 27/2020), è stata disposta la proroga del contratto fino al 31/03/2023, in linea con le previsioni di cui all'art. 5, par. 5 del Regolamento UE n. 1370/2007;
- **che** con decreto dirigenziale n. 5300 del 14/04/2023, assunto il 31/03/2023, è stato disposto un nuovo provvedimento di emergenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.1370/2007, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale su strada, consensualmente concordato fra l'Amministrazione regionale e le sei società consortili affidatarie degli stessi servizi, alle medesime condizioni contrattuali di cui al decreto dirigenziale n.17136 del 31/12/2019, fino al 30/06/2023, con eventualmente opzione fino al 31/12/2023, per i motivi riportati nello stesso provvedimento e nella apposita relazione pubblicata;
- **che** parallelamente, tuttavia, la Regione e ART-CAL hanno avviato le attività propedeutiche istruttorie necessarie per la pubblicazione della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto automobilistico ricadenti sul territorio regionale, come di seguito riportate a titolo esemplificativo:
 - il 15.07.2019 è stata pubblicato l'Avviso per la presentazione di osservazioni in relazione alla consultazione;
 - il 19.07.2019 sono state pubblicate le risultanze della consultazione avviata ai sensi della Misura 2 dell'Allegato A) alla Delibera ART n. 49/2015;
 - con Delibera ARTCal n. 16 del 10.09.2019 è stato rettificato l'avviso di pre-informazione, prendendo atto del Programma Pluriennale del TPL approvato con DGR n. 402 del 28/08/2019;
 - il 15.11.2019 ARTCal ha assunto la deliberazione n. 22, di cui si è già trattato sopra;
 - il 26.03.2020 è stata trasmessa all'ART una integrazione della Relazione prevista dalla delibera ART n. 48/2017, contenente *"le diverse opzioni di finanziamento e di compensazione considerate e la scelta effettuata con le relative motivazioni"* (Misura 4) e *"le opzioni di finanziamento degli obblighi di servizio pubblico [...] ed i fattori di mercato considerati ai fini del dimensionamento dei lotti da affidare"* (Misura 6) in esito alla quale ART ha reso il parere favorevole n. 5/2020;
 - nel 2023 al fine di assumere le determinazioni conclusive per il riavvio del procedimento di gara è stata rappresentata all'organo politico la situazione (prot. n. 272400 del 15/06/2023 e ART-Cal prot. n. 463 del 24.07.2023) ed è stato ipotizzato un cronoprogramma (prot. N. 359934 del 09/08/2023);
- **che** allo stato, tuttavia, stante la necessità di assumere gli indirizzi conclusivi e procedere all'aggiornamento dell'istruttoria effettuata, anche all'esito degli importanti effetti economici pregiudizievoli determinati dall'emergenza epidemiologica (sul versante dei ricavi da traffico) e dal conflitto ucraino (in ordine all'aumento dei costi), la Regione si è trovata a dover adottare provvedimenti circa la prosecuzione dei servizi di trasporto;
- **che** persistendo le gravi conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, il legislatore all'art. 24 comma 5bis del D.L. n. 4/2022, ha previsto che "Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'art. 4 , par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico-finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto art. 4, par. 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento";
- **che** l'art. 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 1370/2007 prevede che "Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo,

del 50% se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto”;

- **che** il Gestore con nota acquisita al prot. n. _____ del _____ ha trasmesso i dati finalizzati alla redazione del Piano Economico Finanziario, per la predisposizione degli schemi 1, 2 e 3 di cui all'Annesso 5 della delibera n. 154/2019, specificando le ipotesi utilizzate, concertate con la Regione, e che le stesse sono da intendersi quali assumption propedeutiche al raggiungimento dell'equilibrio economico del contratto di servizio;
- **che** la Regione ha avviato un'attività istruttoria finalizzata all'esame della richiesta pervenuta e della annessa documentazione, al fine di verificare la fattibilità dell'operazione e la congruità e sostenibilità economico finanziaria della stessa;
- **che** all'esito dello svolgimento dell'istruttoria, è emersa la conformità del Piano Economico Finanziario agli schemi ART di cui alla Delibera n. 154/2019 e la Regione ha accertato la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni richiamate;
- **che** con nota prot. n. 583614 del 28/12/2023 è stato trasmesso uno schema di atto contrattuale ai Gestori, a seguito della riunione tenutasi con gli stessi in data 27/12/2023;
- **che** il Gestore con nota acquisita al prot. n. _____ del _____ ha assentito alla proroga del contratto *[alle condizioni contrattuali comunicate / proponendo alcune clausole migliorative]*;
- **che** lo schema contrattuale è stato rivisto (art. 3, c. 2; art. 8 c. 2), tenendo conto delle proposte avanzate dai Gestori;
- **che** all'esito della proposta effettuata e della conseguente istruttoria, con decreto dirigenziale n. _____ del _____ la Regione ha disposto la proroga del contratto di servizio sino al 31.12.2026 ed approvato il presente schema di atto aggiuntivo;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti richiamano il “Contratto”, intendendo con tale termine:

- l'atto contrattuale stipulato nel luglio 2013, approvato con D.G.R. n. 229/2013 (“contratto 2013”);
- l'atto contrattuale stipulato nel marzo 2014, approvato con D.G.R. n. 468/2013 (“contratto 2014”);

e convergono e stipulano quanto segue,

Art. 1 – Premesse ed Allegati

1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente atto aggiuntivo le Parti intendono rideterminare la scadenza del Contratto vigente nei termini di cui al successivo art. 3, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, fatto salvo quanto espressamente previsto con il presente atto aggiuntivo, che integra le pattuizioni esistenti.

La Parti riconoscono e confermano la piena validità e sussistenza degli obblighi di servizio pubblico disciplinati e riassunti nel Programma di esercizio di cui all'allegato alla D.G.R. n. 230 del 07/08/2020.

2. Il Programma di esercizio potrà essere modificato come segue:

- ripristinando servizi soppressi/modificati in precedenza, identificati nell'allegato alla D.G.R. n.508/2018;
- prevedendo servizi stagionali estivi di collegamento con gli aeroporti calabresi, di cui alla D.G.R. n. 302 del 08/07/2022;
- prevedendo le variazioni derivanti dalle modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39, approvate con D.G.R. n. 142 del 31/03/2023;
- prevedendo variazioni periodiche finalizzate a migliorare o ridistribuire i servizi, riducendo quelli caratterizzati da scarso utilizzo e incrementando quelli caratterizzati da un maggiore utilizzo (quantificabile anche attraverso i proventi tariffari);

- riducendo i servizi in caso di incapacienza delle risorse finanziarie e in particolare in caso di riduzione e/o decurtazione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, per effetto dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

3. Tutte le variazioni dei servizi di cui sopra si intendono comunque effettuate all'interno della rete dei servizi definita dall'insieme dei servizi già affidati a ciascun gestore (D.G.R. n. 508/2018; D.G.R. n. 230 del 07/08/2020; D.G.R. n. 302 del 08/07/2022), escludendo la possibilità di estensione di detta rete al di fuori dei territori comunali ove essa ad oggi insiste.

4. In caso di variazioni della quantità di servizi, in aumento o in riduzione, in misura maggiore al 12% ciascuna delle Parti potrà richiedere l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario allegato al presente Contratto (Allegato 1), in conformità all'art. 3.

Art. 3 – Revisione del Piano Economico Finanziario

1. Nelle sole ipotesi previste nel presente contratto si può procedere all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF).

2. Fra le ipotesi previste per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, vi è il caso in cui l'inflazione (indice ISTAT NIC con tabacchi) si discosti dai seguenti valori previsti:

- 4,3% per il 2023;
- 2,0% per gli anni successivi.

L'aggiornamento si effettua se si verifica almeno una delle due condizioni:

- se, per ciascun anno successivo al 2023, l'inflazione registrata al termine dell'anno supera il 4,0%;
- se nel biennio successivo al 2023 l'inflazione media registrata al termine del biennio supera il 3,25%.

3. Ove le Parti non trovino un accordo sull'aggiornamento del Piano Economico Finanziario entro 90 giorni dalla richiesta, ciascuna Parte ha diritto di risolvere il rapporto contrattuale, fermo restando l'obbligo di garantire il servizio per i successivi 90 giorni.

Art. 4 – Obblighi del gestore

1. In aggiunta agli impegni assunti in forza del Contratto previgente, con il presente atto aggiuntivo il gestore si obbliga a dare piena e completa attuazione al Programma di Investimenti definito dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- D.G.R. n. 508 del 14.10.2022 (PON Reti e Mobilità 2014-2020);
- D.G.R. n. 54 del 24.04.2020 e atto aggiuntivo D.G.R. n. 401 del 17.08.2021 (delibera CIPE n.54/2016);
- D.G.R. n. 507 del 14.10.2022 (delibera CIPE n.98/2017);
- D.G.R. n. 541 del 06.10.2023 (PSNMS DM 81/2020 – I quinquennio);

e dai conseguenti provvedimenti attuativi, secondo le tempistiche ivi indicate.

2. Le Parti concordano che l'obbligazione assunta dal gestore di cui al presente articolo costituisce un obiettivo essenziale per le Parti ed un elemento essenziale della causa del presente atto aggiuntivo, il cui inadempimento comporta la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

3. È facoltà del Gestore, per comprovate necessità derivanti da circostanze sopravvenute e non attribuibili al medesimo, richiedere una rimodulazione del programma di investimenti, purché sia compatibile con le fonti di finanziamento. In tal caso non può essere ridotto il valore dell'investimento complessivo a carico del gestore, così come previsto dal Piano Economico Finanziario.

4. In caso di sopravvenuta indisponibilità delle fonti di finanziamento pubbliche destinate al Programma di investimenti o di variazione in aumento delle stesse, laddove l'investimento complessivo o il cofinanziamento del gestore si modifichino in percentuale superiore al 16%, le Parti potranno richiedere l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario allegato al presente Contratto, in conformità all'art. 3.

5. Il Gestore è altresì tenuto:

- a) a rispettare i parametri e le condizioni minime di qualità di cui all'Allegato 2;
- b) gli obiettivi di efficienza ed efficacia a base del PEF assunti come presupposto per la sua validazione/approvazione, come di seguito esplicitati, ed il cui mancato rispetto è sottoposto all'applicazione di penali:
 - a. con un indicatore di efficienza operativa (costo operativo per vett-km) tale da determinare un progressivo miglioramento del costo operativo conforme al PEF;
 - b. con un progressivo incremento dei proventi tariffari misurato dall'indicatore sull'efficacia (ricavi da traffico per vett-km) così come definito nel PEF;
- c) a rispettare gli obblighi di contabilità separata già previsti dai contratti in essere, gli obblighi di contabilità regolatoria attualmente vigenti secondo gli schemi predisposti dall'Autorità di regolazione dei trasporti e da trasmettere contestualmente all'ente affidante per ciascuna annualità di contratto, nonché a trasmettere all'ente affidante i medesimi prospetti di contabilità regolatoria per l'anno 2022, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto aggiuntivo;
- d) a rispettare i parametri di vetustà massima e media degli autobus, previsti dalle modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39, approvate con D.G.R. n. 142 del 31/03/2023;
- e) a non immatricolare autobus usati di vetustà superiore a 18 anni dalla prima immatricolazione;
- f) a rispettare l'obbligo di accesso telematico ai sistemi di pagamento previsto dalle modalità per la progressiva e graduale applicazione delle regole previste dal livello dei servizi minimi ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 39, approvate con D.G.R. n. 142 del 31/03/2023;
- g) a trasmettere alla Regione e all'ente affidante, su loro richiesta e qualora per cause non imputabili al gestore non sia stata data esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 335/2018, per l'esercizio delle funzioni di programmazione dei servizi di TPL o per le verifiche in corso di contratto, di prospetti a cadenza trimestrale contenenti il dettaglio dei titoli commercializzati, distinti per tipologia, valore, azienda emittente, servizi interessati, nonché idonee rilevazioni sulle frequentazioni delle corse; l'onere per il gestore non può essere superiore a quello previsto dall'art. 5, comma 7.

6. Il Gestore è tenuto ad effettuare almeno una volta all'anno una indagine di soddisfazione del cliente, secondo modalità determinate d'intesa con l'ente affidante.

7. Il Gestore non deve ritrovarsi in una delle cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 94 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

8. Il Gestore accetta il Patto di Integrità approvato con Delibera di Giunta regionale n. 33 del 30 gennaio 2019 e si impegna a rispettare lo stesso.

9. Il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni dettate dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (divieto di "pantouflage").

10. Il Gestore ha prodotto per l'anno corrente la dichiarazione relativa al monitoraggio dei rapporti con l'amministrazione, prevista dalla lettera e) del comma 9 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 e si impegna a confermare o aggiornare la stessa annualmente, conformemente al modello predisposto dall'Ente affidante.

Art. 5 – Condizioni contrattuali negoziate nel 2019 e loro aggiornamento

1. La Regione può essere sostituita nella funzione di ente affidante in conformità alle previsioni della L.R. 35/2015. In tal caso, il nuovo ente affidante subentrerà negli obblighi e diritti di cui al presente atto, previa comunicazione al Gestore da effettuarsi almeno 30 giorni prima e senza che il medesimo possa opporsi.

2. Alla Giunta regionale spetta l'assunzione di deliberazioni sulle seguenti materie:

- a) definizione delle tariffe e integrazione tariffaria (art. 6, L.R. 35/2015);
- b) regolamentazione dei soggetti incaricati di servizi ispettivi (art. 7, comma 3, L.R. 35/2015);
- c) individuazione degli indicatori di qualità effettiva del servizio erogato - price-cap (art. 11, comma 1, L.R. 35/2015);
- d) provvedimento per le funzioni dell'Osservatorio della Mobilità e per l'apparato sanzionatorio - dati economici e trasportistici (art. 11, commi 2a e 3, L.R. 35/2015);
- e) provvedimento per le funzioni dell'Osservatorio della Mobilità e per l'apparato sanzionatorio - sistemi informativi e telematici (art. 11, commi 2b e 3, L.R. 35/2015);
- f) determinazione dei servizi a libero mercato (art. 17, comma 1, L.R. 35/2015);
- g) importo e condizioni dei diritti di esazione a bordo (art. 18, comma 12, L.R. 35/2015).

I provvedimenti di cui alle lettere b, c e g potranno essere assunti anche in corso di esecuzione della prestazione e saranno direttamente applicabili. Le previsioni delle altre deliberazioni sono applicabili previo consenso della società consortile ovvero prevedendo alle compensazioni necessarie.

3. Il gestore consente la prenotazione di autobus attrezzati per disabili motori su tutte le corse effettuate, mediante servizio telefonico operativo almeno 30 ore a settimana distribuite ordinariamente su almeno 5 giorni, con preavviso minimo fissato in un termine non superiore a 3 giorni lavorativi. La prenotazione può essere omessa per le linee in cui è garantita una frequenza di almeno due corse/ora con autobus attrezzati.

A tal fine ciascuna società consortile:

- a) per gli autobus di classe A e classe I immette in servizio solo autobus adeguatamente attrezzati;
- b) mantiene, per ciascuna altra classe di autobus, una aliquota di mezzi adeguatamente attrezzati non inferiore al 30%, e qualora tale percentuale sia inferiore si impegna:
 - a sostituire ogni autobus attrezzato dismesso con uno parimenti attrezzato;
 - a prevedere che le nuove immissioni nel parco veicolare siano almeno al 50% costituite da autobus attrezzati;

nella successione di immissioni/dismissioni è ammessa la tolleranza di due autobus, superata la quale nuovi nulla osta di immissione/dismissione potranno essere rilasciati solo se sono già rispettate le condizioni previste nel presente comma.

4. L'ente affidante si riserva di disporre che ogni corsa sia obbligatoriamente effettuata con un unico mezzo di trasporto, fatte salve modifiche temporanee alla percorribilità delle strade e cause di forza maggiore. In tal caso, gli attuali programmi di esercizio possono essere rimodulati suddividendo una singola corsa in più corse laddove ci siano giustificati motivi organizzativi o di percorribilità delle strade.

5. Si applica quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), all'art. 2, comma 461. La società consortile, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2, comma 461, lett. f, L. 244/2007 cit. si impegna a finanziare fino alla misura massima annuale di 1.500 euro per 10.000.000 euro/anno di corrispettivo (IVA esclusa) le attività di cui alle lett. b, c, d della suddetta legge.

6. È facoltà della Regione introdurre una sanzione pari al 5% del corrispettivo della percorrenza di cui non risulti un corrispondente tracciamento della posizione dell'autobus che l'ha effettuata sul sistema CORE per cause non imputabili alla Regione, con una franchigia del 2% della percorrenza giornaliera e con un massimo dell'1% del corrispettivo netto annuo. In tal caso, il tracciamento di cui sopra sarà reso verificabile dalla società consortile.

7. Si applica la deliberazione della Giunta regionale n. 335/2018, con le seguenti eccezioni riferite agli articoli del disciplinare:

- l'applicazione dell'articolo 3 è limitata alla sola suddivisione per linee e itinerari (con riferimento alle denominazioni utilizzate negli attuali programmi di esercizio);

- l'articolo 4 non si applica;
- l'applicazione dell'articolo articolo 5 è limitata a tre giornate all'anno.

8. Si applica la deliberazione della Giunta regionale n. 336/2018 limitatamente alla previsione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disciplinare, con riferimento agli autobus immessi nel parco veicolare nuovi di fabbrica o comunque immessi nel parco veicolare e già predisposti per l'installazione di contapasseggeri.

Art. 6 – Penali

1. Per le violazioni dell'art. 4 si applicano le seguenti penali, in termini di decurtazione del corrispettivo dovuto, a valle di tutte le altre clausole contrattuali:

- per uno scostamento dell'indicatore sull'efficienza operativa (costo operativo per vett-km) oltre il limite del 3% in aumento si applica annualmente una penale di 1.000 euro per ogni milione di vett-km; allo scostamento limite è aggiunta una ulteriore tolleranza data dalla differenza fra l'incremento inflattivo previsto nel Piano Economico Finanziario e quello effettivo;
- per uno scostamento dell'indicatore sull'efficacia (ricavi da traffico per vett-km) oltre il limite del 6% in riduzione si applica annualmente una penale di 1.000 euro per ogni milione di vett-km;
- se è violata la vetustà massima dei mezzi, per come previsto dalla sopra citata D.G.R. n. 142 del 31/03/2023, per ogni autobus è applicata la penale di € 1.500,00 per anno solare o frazione di anno in cui si verifica la violazione;
- se è violata la vetustà media dei mezzi, per come previsto dalla sopra citata D.G.R. n. 142 del 31/03/2023, calcolata nel primo giorno di ogni trimestre, è applicata mensilmente una penale pari 100,00 euro per autobus fino a computare un numero di autobus tali che se dismessi consentono il rispetto del limite;
- se non è implementato un sistema che consente l'accesso telematico ai sistemi di pagamento dei titoli di viaggio per tutti i servizi, entro la scadenza prevista dalla sopra citata D.G.R. n. 142 del 31/03/2023, è applicata una penale di € 15.000,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo; se la violazione è limitata al più al 20% delle linee e ai titoli di viaggio integrati, la penale è ridotta del 50%.

2. La violazione delle condizioni minime di qualità di cui all'Allegato 2 comporta una penale pari a euro 5.000,00 per ogni condizione non rispettata per anno solare. In caso di una unica condizione violata, la penale non è applicata.

3. Tutte le penali (dette anche "sanzioni") previste nel Contratto previgente sono incrementate del 6% a decorrere dall'anno 2024.

4. Tutte le penali introdotte con il presente atto si applicano a decorrere dall'anno 2024. L'importo delle penali per l'anno 2024 è dimezzato.

Art. 7 – Durata e clausola di recesso

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la durata del presente contratto è rideterminata sino al 31.12.2026. Tuttavia, è espressamente riservata la facoltà dell'ente affidante, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione, revoca e recesso previste dalla normativa e dalle pattuizioni esistenti, di recedere dal presente contratto anticipatamente e comunque non antecedentemente al 31.12.2025 nei seguenti casi:

- a) in caso di intervenuta aggiudicazione della futura gara per l'affidamento del servizio e di intervenuta stipula del contratto con l'operatore subentrante, con tempistiche che garantiscano il subentro del nuovo gestore;
- b) in caso di intervenuta indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal presente contratto per l'annualità 2026.

2. Nei casi previsti dal precedente comma, l'ente affidante potrà recedere dal contratto con preventiva comunicazione da inviarsi al Gestore entro il 31 ottobre 2025, ovvero, comunque entro 60 giorni antecedenti alla presa di efficacia del recesso, senza che ciò comporti alcun obbligo di risarcimento, penale o maggior onere economico in capo all'ente affidante, intendendosi tale facoltà consensualmente attribuita all'ente affidante ed accettata dal Gestore ad ogni effetto di legge.

Art. 8 – Corrispettivi e compensazioni

1. Fermo restando che la compensazione degli obblighi di servizio trova espressa definizione nel Piano Economico Finanziario allegato al presente Contratto, le modalità di riconoscimento ed erogazione delle compensazioni economiche sono disciplinate dal Contratto in essere, fatta salva l'applicazione di quanto specificato nel presente articolo.

2. Si applicano i corrispettivi unitari per fascia previsti all'articolo 5 comma 3 della Legge Regionale n. 56/2013, incrementati di una percentuale del 16,67% (e cioè con un ulteriore incremento del 5,8% rispetto ai valori previgenti) a decorrere dall'anno 2023. I corrispettivi netti unitari pertanto sono:

a) per i servizi urbani:

- fascia prima: 2,106 €/km;
- fascia seconda: 2,273 €/km;
- fascia quarta: 2,815 €/km;

b) per i servizi extraurbani:

- fascia prima e seconda: 1,696 €/km;
- fascia terza: 1,807 €/km;
- fascia quarta: 1,985 €/km;
- fascia quinta: 2,051 €/km;
- fascia sesta: 2,361 €/km;

c) per il servizio offerto dalla funicolare terrestre operante in Catanzaro: 10,525.

È fatta salva la possibilità di incremento e/o integrazione dei corrispettivi, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dal "Contratto 2013".

3. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 delle condizioni "Contratto 2013", i giorni di esercizio sono convenzionalmente fissati come segue:

- corse giornaliere: 365 giorni;
- corse feriali: 303 giorni;
- corse scolastiche: 200 giorni,
- corse stagionali sulla base del periodo;

e il corrispettivo è convenzionalmente calcolato sulla base di tali ipotesi. Qualora per effetto dei giorni effettivi in ciascun anno solare il corrispettivo complessivo è maggiore rispetto a quello convenzionale, tale maggiorazione può essere riconosciuta fino al massimo dello 0,4% del corrispettivo per i servizi extraurbani e dello 0,2% per i servizi urbani. Qualora invece, sempre per effetto dei giorni effettivi in ciascun anno solare, tenuto conto delle festività nazionali e del calendario scolastico regionale, il corrispettivo complessivo è inferiore a quello convenzionale, l'Ente affidante può utilizzare la differenza per programmare servizi aggiuntivi con caratteristiche di occasionalità.

4. Nel caso in cui, previa intesa fra le Parti che disciplina gli aspetti operativi, siano previsti servizi a chiamata così come definiti dalla Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 35 e dagli strumenti di programmazione vigenti, si applica lo stesso corrispettivo unitario sui servizi effettivamente svolti. Nel caso di servizi non effettivamente svolti per assenza di chiamata, il corrispettivo è ridotto in misura dei servizi non effettuati, con l'applicazione di una franchigia del 10%, posta a compensazione della disponibilità di conducenti e autobus comunque garantita dal gestore.

5. Il limite superiore alla compensazione, da verificarsi a saldo, è determinato assumendo come misura del margine di utile ragionevole, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN) definito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, annualmente pubblicato sul proprio sito web istituzionale e aggiornato periodicamente (ART - Delibera n. 154/2019, Misura 17). È tollerato uno scostamento rispetto a tale limite superiore fino allo 0,5% della compensazione.

Art. 9 – Tariffe

1. Entro 120 giorni dalla stipula del contratto si applicano le tariffe previste dalle deliberazioni Giunta regionale n. 274/2019 e n. 277/2019, e in particolare:

- si applicherà una tariffa calcolata come media della tariffa previgente alle richiamate deliberazioni di Giunta regionale con peso 3 e della tariffa base applicabile a regime, con peso 2;
- previa intesa fra le parti, tenendo conto del criterio di gradualità previsto dalla D.G.R. n. 274/2019, si potranno modificare i pesi per adeguarsi progressivamente alla tariffa a regime;
- si applica il criterio del price-cap, con le modalità definite nell'Allegato 2.

Le integrazioni tariffarie di cui alla D.G.R. n. 277/2019 entreranno in vigore quando la Regione avrà messo a disposizione degli operatori di trasporto pubblico gli adeguati sistemi organizzativi e tecnologici individuati. Resta inteso che, fino a tale momento, la “Integrazione tariffaria per i servizi dello stesso operatore” permane in vigore nella forma di cui alla D.G.R. n. 419/2014.

Art. 10 – Trattenuta e garanzia

1. La trattenuta sul corrispettivo prevista dal Contratto previgente è incrementata al 2,7% del corrispettivo dovuto su base annua per il 2024, al 2,9% per il 2025 e al 3,1% per il 2026. In sostituzione, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, il gestore fornisce una garanzia definitiva conforme a quanto previsto dall'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per ciascun anno, in misura pari alla trattenuta prevista per lo stesso anno. La trattenuta e/o la garanzia sono svincolate alla definizione a saldo dei rapporti contrattuali per ogni anno.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., il gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente “Atto aggiuntivo” sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

2. A tal proposito, il Gestore comunica:

- che il conto corrente della società consortile è quello aperto presso la banca ____ IBAN ____ e che le persone delegate ad operare su suddetto conto corrente sono: ____ nato/a ____, il ____ CF ____; ...;
- che il conto corrente della società _____, socia della società consortile (e autorizzata ad effettuare i servizi ai sensi del Contratto), è quello aperto presso la banca ____ IBAN ____ e che le persone delegate ad operare su suddetto conto corrente sono ____ nato/a ____, il ____ CF ____; ...;
- ...;
- che il conto corrente della società _____, socia della società consortile (e autorizzata ad effettuare i servizi ai sensi del Contratto), è quello aperto presso la banca ____ IBAN ____ e che le persone delegate ad operare su suddetto conto corrente sono ____ nato/a ____, il ____ CF ____;

3. Il gestore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni sopra comunicate.

Art. 12 – Spese contrattuali e registrazione

1. Sono a carico del gestore tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, per quanto previsto dalla legge.

Art. 13 – Rinvio

1. Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviano espressamente alle clausole del Contratto, del quale reciprocamente danno atto, accettandone in toto il contenuto.

2. Per Contratto si intendono:

- l'atto contrattuale stipulato nel luglio 2013, approvato con D.G.R. n. 229/2013 ("contratto 2013");
- l'atto contrattuale stipulato nel marzo 2014, approvato con D.G.R. n. 468/2013 ("contratto 2014").

3. Ovunque nel Contratto siano previsti obblighi a carico del Gestore da assolvere mediante registri cartacei o simili, essi possono essere sostituiti da sistemi digitali. I dati registrati digitalmente sono comunicati con cadenza mensile all'ente affidante e/o alla Regione, con unica comunicazione entro 7 giorni dalla fine di ciascun mese.

4. Ovunque nel Contratto siano previsti obblighi da assolvere mediante sistemi informativi regionali, gli stessi sono esigibili quando tali sistemi sono operativi.

Art. 14 – Trasparenza

1. Con la stipula del presente atto aggiuntivo, il gestore dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente atto nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente atto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente atto, nonché degli eventuali obblighi di legge.

2. L'ente affidante trasmetterà ogni eventuale aggiornamento dell'informativa per il trattamento dei dati personali adottata ai sensi dell'art. 13 Regolamento EU 679/2016, già nota al gestore.

Art. 16 – Obblighi del gestore al termine del contratto

1. Al termine del periodo di proroga di cui al presente atto aggiuntivo, il gestore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'attuale contratto di servizio e dalle misure di regolazione previste dall'Autorità di

Regolazione dei Trasporti, concernenti il futuro affidamento del servizio e il subentro del nuovo gestore. A tal fine, il gestore si obbliga a trasmettere tempestivamente e nel termine assegnato, tutte le informazioni, i dati e i documenti richiesti dall'ente affidante per la definizione della documentazione di gara – anche in formato editabile ove richiesto – e a collaborare con la massima diligenza e buona fede ai fini del corretto espletamento delle funzioni da parte dell'ente affidante.

2. In riferimento agli investimenti già effettuati con finanziamento o cofinanziamento pubblico e di quelli che saranno effettuati in virtù del presente atto aggiuntivo, fermo restando gli obblighi ed i vincoli disciplinati dalla normativa e dai provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, il gestore è tenuto a mettere a disposizione i predetti beni in favore del gestore subentrante secondo le modalità e le condizioni previste dalle misure di regolazione in essere.

3. Previa intesa irrevocabile fra le Parti, gli investimenti effettuati integralmente con risorse del gestore possono essere assoggettati allo stesso obbligo di messa a disposizione di cui al comma precedente.

Lì, _____

REGIONE CALABRIA
Il legale rappresentante

SOCIETÀ CONSORTILE _____
Il legale rappresentante
